



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 04/08/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1707

Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Ulteriori disposizioni della Giunta regionale.

L'Assessore al Bilancio, Avv. Michele PELILLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Con deliberazione in data 3 maggio 2011, n. 818 avente ad oggetto "Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Prime disposizioni della Giunta regionale" venivano impartiti indirizzi e direttive alle strutture regionali finalizzati a garantire il conseguimento da parte della Regione Puglia dell'obiettivo programmatico di cassa inerente il patto di stabilità interno per l'anno 2011.

La necessità di impartire specifici indirizzi in merito derivava dalla più volte evidenziata criticità ai fini dell'esplicarsi dell'azione amministrativa della Regione Puglia come conseguenza delle modalità di determinazione degli obiettivi annuali di competenza e di cassa, particolarmente penalizzanti per la Regione Puglia ed in generale per le Regioni dell'Obiettivo 1.

Per richiamare solo le principali criticità che caratterizzano l'attuale sistemazione della disciplina del patto di stabilità interno può farsi riferimento a:

- obiettivi e risultati da conseguire formulati con riferimento a tetti di spesa finale e non a saldi tra entrate e spese finali (come già avviene per gli enti locali);
- riferimento ad una base di calcolo articolata su un singolo esercizio (2005) nonostante il formale richiamo al triennio (2007-2009) operato dall'articolo 1 - commi 126 e 127 - della legge 220/2010, attesa la previsione della rettifica, per ciascun anno del triennio medesimo, della spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico ed il corrispondente risultato (comma 128), riportando di fatto l'effettiva base di calcolo ad un'unica annualità (anno 2005);
- mancata esclusione dalla disciplina del patto del cofinanziamento statale e regionale connesso ad interventi cofinanziati dalla Unione europea (cfr. art. 1, comma 129, lett. e), legge 220/2010).

Senonchè, negli esercizi finanziari 2011 e 2012, alla ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico di cassa in attuazione dell'art. 127 della legge 220/2010 (obiettivo programmatico di cassa per l'anno 2011 ante legge 220/2010: euro 1.683 milioni - obiettivo programmatico di cassa post legge 220/2010: euro 1.417 milioni) si accompagna la rilevante consistenza degli importi di spesa da certificare ai fini del rispetto del vincolo di disimpegno automatico per quanto attiene la gestione dei fondi strutturali del periodo di programmazione 2007-2013 (ed. regola dell'n+2

- euro 530 milioni per la sola quota di cofinanziamento nazionale per i tre fondi). Tale situazione comporta una compressione delle spese erogabili per le altre finalità (spese obbligatorie e di funzionamento dell'ente e delle agenzie regionali, spese di mission, fondi per le aree sottoutilizzate, ecc.) che, oggettivamente, pone a serio rischio la programmazione delle attività nonché l'esatto

adempimento delle obbligazioni che ne derivano.

Il quadro testé delineato induce, in un'ottica di valutazione e bilanciamento dei confliggenti scenari che si prospettano (rispetto del patto di stabilità interno - conseguimento dell'obiettivo n+2) a considerare tutte le possibili alternative che la normativa vigente offre al fine di evitare la perdita di risorse comunitarie e nel contempo ottimizzare l'impiego delle risorse programmate per lo sviluppo socio-economico del territorio.

Si intende far riferimento in particolare all'articolo 1, comma 148, della legge 220/2010 in relazione al quale "A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009" e al successivo comma 148-bis in base al quale: "/.e regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

- a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
- b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione".

Per quanto sopra esposto, è da ritenersi di vitale importanza ai fini dello sviluppo economico e sociale della Regione il completo utilizzo dei fondi di provenienza comunitaria.

In tal senso, si manifesta l'indirizzo di governo di dar corso alla spesa per i programmi operativi, entro il solo limite delle somme a tale titolo iscritte in bilancio, rimanendo in ogni caso la Regione Puglia adempiente al patto di stabilità interno ai sensi di quanto previsto dai richiamati commi 148 e 148 bis dell'articolo 1 della legge 220/2010.

Ne consegue pertanto l'assegnazione alle competenti strutture regionali del prioritario obiettivo consistente nella realizzazione nel corrente anno 2011 del più alto livello quantitativo e qualitativo di avanzamento della spesa comunitaria (pagamenti), anche al fine di ridurre il corrispondente target n + 2 per l'anno 2012, e comunque di assegnare i seguenti obiettivi minimi di spesa:

Si ritiene altresì dover demandare alla Conferenza di direzione il riparto delle residue disponibilità di cassa per il finanziamento delle spese del bilancio autonomo nonché delle spese relative alla viabilità di cui ai capitoli 512047 e 512048. A tal fine, per quanto concerne il bilancio autonomo, la conferenza dovrà attenersi al prioritario criterio del finanziamento delle spese obbligatorie e di funzionamento, tenendo conto della azionabilità dell'istituto della certificazione dei crediti di cui alla deliberazione della giunta regionale 16 novembre 2010, n. 2472. Rimane, invece, in capo alla Giunta regionale la

competenza nell'assegnazione di eventuali ulteriori disponibilità di cassa a favore di spese inerenti l'attuazione di intese istituzionali di programma.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione consiste nell'emanazione di indirizzi alle strutture regionali finalizzate ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di cassa del patto di stabilità interno per l'anno 2011 di cui all'art. 1, commi da 125 a 150, della legge n. 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art, 4, comma 4, lettera a);

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell' Avv. Michele PELILLO Assessore al Bilancio;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2011, n. 10;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 20 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia e le successive variazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2011 n, 818 ad oggetto "Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Prime disposizioni della Giunta regionale";

VISTA legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 di approvazione dell'assestamento generale e 1^a variazione di bilancio di previsione;

RITENUTO pertanto urgente impartire indirizzi alle strutture regionali in ordine alla spesa sostenibile al fine del conseguimento dell'obiettivo di cassa per l'anno 2011, con particolare riferimento alla inderogabile necessità di conseguire l'obiettivo n+2 con riferimento ai fondi strutturali programmazione 2007-2013;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di considerare di vitale importanza ai fini dello sviluppo economico e sociale della Regione il completo utilizzo dei fondi di derivazione comunitaria.

3. di manifestare l'indirizzo di governo di dar corso, entro il solo limite delle somme a tale titolo stanziato in bilancio, alla spesa per i programmi operativi, rimanendo in ogni caso la Regione Puglia adempiente al patto di stabilità interno ai sensi di quanto previsto dai richiamati commi 148 e 148 bis dell'articolo 1 della legge 220/2010.

4. di assegnare, pertanto, alle competenti strutture regionali il prioritario obiettivo consistente nella realizzazione nel corrente anno 2011 del più alto livello quantitativo e qualitativo di avanzamento della spesa comunitaria (pagamenti), anche al fine di ridurre il corrispondente target n + 2 per l'anno 2012, e comunque di assegnare i seguenti obiettivi minimi di spesa:

5. di demandare alla Conferenza di direzione il riparto delle residue disponibilità di cassa per il finanziamento delle spese del bilancio autonomo nonché delle spese relative alla viabilità di cui ai

capitoli 512047 e 512048. A tal fine, per quanto concerne il bilancio autonomo, la conferenza dovrà attenersi al prioritario criterio del finanziamento delle spese obbligatorie e di funzionamento, tenendo conto della azionabilità dell'istituto della certificazione dei crediti di cui alla deliberazione della giunta regionale 16 novembre 2010, n. 2472. Rimane, invece, in capo alla Giunta regionale la competenza nell'assegnazione di eventuali ulteriori disponibilità di cassa a favore di spese inerenti l'attuazione di intese istituzionali di programma.

6. di stabilire, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte della Conferenza di direzione, che:

- i limiti di spesa di cui al punto 3 lettere a) e b) della deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 2011, n. 818., sono rideterminati rispettivamente al 75 ed al 60 per cento;
- sono assicurati i pagamenti delle spese di cui al punto 3 lettera e) della precitata deliberazione.

7. di stabilire che le disponibilità di cassa rivenienti dalla attuazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 135, della legge 220/2010 sono destinate ad assicurare i pagamenti delle spese rivenienti dalla legge regionale 6 luglio 2011, n. 14, secondo modalità da demandare alla Conferenza di Direzione.

8. di stabilire che per il corrente esercizio finanziario il limite di cassa certificabile ai sensi deliberazione della giunta regionale 16 novembre 2010, n. 2472 sia quantificato in euro 50.000.000,00 (cinquantamiliardi) e che il medesimo sia attingibile in stretto ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo del Servizio Bilancio e Ragioneria.

9. di stabilire che a partire dal 1° dicembre 2011, al fine di saturare l'obiettivo di cassa nella misura massima possibile, decadono, per la parte non erogata, tutte le autorizzazioni di cassa concesse, con obbligo per il Servizio Bilancio e Ragioneria, nell'ambito dell'obiettivo programmatico di cassa per l'anno 2011, di dar corso ai provvedimenti di liquidazione immediatamente pagabili.

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Puglia e sul sito "primanoi" e di demandare al Servizio Bilancio e Ragioneria la notifica del presente provvedimento ai Direttori di Area e, per il loro tramite, alle strutture da essi dipendenti ed alle competenti Autorità di gestione.

11. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
